

Ai sensi dell'art. 1803 e sgg. del Codice Civile si stipula il seguente

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

tra il **Comune di Crema**, nella persona della dottoressa Stefania Bonaldi, Sindaco pro tempore del Comune stesso, residente per la carica in Piazza Duomo, 25, Crema (CR), autorizzato alla stipula del presente contratto in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. ----/2013 del --/--/2013 - parte comodante

e

il **Museo della Guerra Bianca in Adamello**, via Roma, 40 - Temù (Brescia) nella persona del Presidente e legale rappresentante, Walter Belotti, autorizzato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Museo in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del Museo del --/--/2013 - parte comodatario.

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona competente per territorio, in base all'art. 44 e successive modificazioni del D.Leg.vo n. 42, del 22.01.2004 rispetto al presente contratto, concesso con lettera prot. n. 4540/34.16-04-2 del 6 novembre 2013;

Agli effetti del presente contratto, il comodatario riceve in comodato d'uso gratuito dal comodante, la seguente cosa mobile:

n°1 pezzo d'artiglieria austroungarico "7.5 cm M15 Geb. Haub." (matr. canna 22920, matr. affusto 16926 realizzato in Ungheria da Magiar Agyugiar R.T. nel 1917) – disattivato

alle seguenti condizioni:

- la cosa è inalienabile proprietà del comodante;
- il trasporto del pezzo d'artiglieria, dalla sede del comodante alla sede del comodatario, ed ogni altra movimentazione successiva salvo la restituzione, sono cura e a carico del comodatario;
- il comodatario assume in proprio la gestione, la conservazione e l'eventuale valorizzazione tramite esposizione al pubblico ed uso a fini didattici della cosa, impegnandosi ad individuare i modi, i tempi e i luoghi più adeguati per consentirne la fruibilità al pubblico, nei limiti posti dall'ingombro, dalle condizioni di conservazione e dalla difficile movimentazione del bene stesso nonché dalle risorse necessarie;
- il comodatario garantisce che il bene in oggetto sarà protetto da furti e danni con le medesime misure in atto per il proprio patrimonio;
- il comodatario è tenuto a custodire la cosa presso le proprie sedi e conservarla con diligenza del buon padre di famiglia (art.1804 c.c.), mantenendola in stato di sicurezza e di corretta conservazione **potendosene servire quale bene museale**, assumendo gli obblighi e le responsabilità fissati dal Codice Civile sul comodato (C.C. artt. 1803- 1812) e da quanto previsto dal vigente Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni);

- il comodatario è in ogni modo responsabile del perimento della cosa, anche se questo avviene per causa a lui non imputabile (artt. 1805 e 1806 c.c.);
- il comodatario non risponde del deterioramento della cosa, se dovuto al solo effetto dell'uso per il quale le parti hanno convenuto il presente contratto, e senza colpa del comodatario (art.1807);
- la proprietà della cosa sarà indicata nella relativa didascalizzazione tramite la dicitura **"Museo civico di Crema e del Cremasco - Crema"**;
- il comodante rilascia l'autorizzazione alla riproduzione fotografica, per motivi di studio o di ricerca, anche qualora si tratti di riproduzioni aventi motivi commerciali o pubblicazioni, consentendo al comodatario ogni introito di eventuali corrispettivi derivati;
- alla data della sottoscrizione del presente atto la cosa si trova in condizioni di conservazione mediocri (gravi danni da attacco biologico alle parti in legno delle ruote, evidenti segni di ossidazione e corrosione profonda delle superfici metalliche che determinano anche l'impossibilità ad alcuna movimentazione delle leve, delle cerniere e dei volantini di manovra presenti, totale assenza del film di vernice originale e presenza di recente strato di protezione con film di vernice non coerente);
- gli interventi conservativi o di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari all'uso concordato, saranno a discrezione e a carico del comodatario, salvo eventuale autorizzazione degli organi competenti, secondo quanto indicato nell'ambito della convenzione in essere tra Museo della Guerra Bianca e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- il comodatario è autorizzato all'eventuale spostamento della cosa per l'esposizione temporanea presso soggetti terzi, fatta salva la stipula a propria cura e spese, di un'idonea polizza assicurativa nella formula "da chiodo a chiodo" con primaria compagnia di assicurazioni, per un valore complessivo assicurato di € 4.000,00=. (quattromila/00);
- il presente contratto **determina in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto la durata per il comodato**: alla scadenza agli effetti dell'art.1809 del c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa;
- sono altresì sottintesi ed accettati dalle parti gli effetti degli art. 1808 e 1812 c.c.;
- allo scadere del contratto il rinnovo alle medesime condizioni e per la medesima durata potrà avvenire con semplice scambio di lettere raccomandate AR; qualora la convenzione non sia rinnovata, il bene in oggetto sarà trasportato a cura e a spese del comodante;
- la risoluzione unilaterale del presente contratto da parte del comodante, con richiesta scritta e motivata di restituzione della cosa inviata a mezzo raccomandata AR, potrà avvenire solo per gravi inadempienze da parte del comodatario in relazione a quanto qui previsto. Il comodatario avrà l'obbligo di provvedere alla restituzione del bene in oggetto entro 1 anno dal ricevimento della richiesta di restituzione.
- il comodatario potrà rinunciare al comodato per esigenze derivanti dalla propria attività inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR con preavviso di 1 anno al Comune, che si impegna al ritiro del bene in oggetto a proprie spese.

- qualsiasi integrazione e modifica del presente contratto può avvenire solo per iscritto e previa sottoscrizione di ambo le parti effettuata da parte di persone legittimamente autorizzate a rappresentarle;

- per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di legge in materia di comodato ed al vigente regolamento del Comune di Crema;

- il Foro di Cremona è competente in via esclusiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto.

il comodante
Dott.ssa Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema

il comodatario
Walter Belotti
Museo della Guerra Bianca

www.AlboPretorionline.it

www.Albopretorionline.it 1917173